

## I saldi invernali partono il 5 gennaio 2016

Scritto da Administrator

Venerdì 11 Dicembre 2015 16:28 - Ultimo aggiornamento Venerdì 11 Dicembre 2015 16:37

---



Dal 5 gennaio partono i saldi invernali nella città di Roma e in tutto il territorio regionale con un periodo di effettuazione che può durare sei settimane (5 gennaio – 15 febbraio).

La Confesercenti di Roma e la nostra organizzazione di settore FISMO, si sono opposte al tentativo della grande distribuzione di fare ulteriormente anticipare la data di inizio proponendo il 2 gennaio 2016.

Le vendite di fine stagione o saldi rappresentano soprattutto oggi un importante momento di vendita e per questo riteniamo che ad esse debba essere ridato il loro originario significato. Averne di continuo anticipato la data di inizio ha di fatto completamente snaturato questo tipo di vendita speciale a danno sia delle piccole e medie imprese del dettaglio che conseguentemente del consumatore determinando una confusione totale sulle varie forme di vendite straordinarie. I saldi debbono tornare ad essere delle reali vendite di fine stagione da effettuarsi nei periodi originariamente previsti, posticipandone, quindi, l'attuale data di avvio.

Inoltre, è necessario che la Pubblica Amministrazione si impegni a far rispettare le regole, perché non è possibile continuare come oggi dove si assiste alla completa inosservanza delle stesse a cominciare da quelle previste per le vendite di fine stagione. L'Associazione è a disposizione di quanti vogliono denunciare irregolarità.

“La Moda può Tornare di Moda” se realmente si determinano azioni che, in particolar modo, restituiscano risorse e capacità di spesa alle famiglie nonché un fisco giusto per un contribuente onesto.

### LE REGOLE DEL SALDO

- La vendita di fine stagione (saldo) non ha obbligo di comunicazione al Comune.
- Le condizioni favorevoli di acquisto prospettate al consumatore attraverso il messaggio pubblicitario debbono essere reali ed effettive .
  - I prodotti esposti per la vendita nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell'esercizio e su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre idonee modalità; quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartello. Negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero servizio l'obbligo di indicazione del prezzo deve essere osservato per tutte le merci esposte al pubblico.
  - I dati da esporre nei cartellini sono: a) il prezzo originario; b) la percentuale di sconto; c) il prezzo finale di vendita.
  - Alle vendite di fine stagione non si applicano le normative relative alle vendite sottocosto: l'esercente, dunque, è libero di vendere i prodotti anche a prezzo inferiore a quello di acquisto.
- Il commerciante continuerà ad accettare i pagamenti con carta di credito e pos secondo i termini delle relative convenzioni.
  - In caso di mancata conformità del bene al contratto (difetti o mancata corrispondenza rispetto alle caratteristiche descritte prima della vendita) il cliente ha diritto, ai sensi del D.LGD. n.° 24/2002: a) al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione (a scelta, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro); b) ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto (se la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose; se il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione entro un congruo termine; se la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata hanno arrecato notevoli inconvenienti al consumatore).
    - L'impegno a non oscurare completamente le vetrine.
    - L'impegno alla massima disponibilità e cortesia nei confronti del cliente per eventuali cambi non dettati dall'obbligo di Legge. Non esiste difatti il cosiddetto diritto al “ripensamento” negli acquisti effettuati in forma diretta. Ciò vale, come è noto, solo nei casi di vendita “a distanza” eseguita al di fuori dei locali commerciali (ad esempio on line).

Roma, 11.12.2015

## **I saldi invernali partono il 5 gennaio 2016**

Scritto da Administrator

Venerdì 11 Dicembre 2015 16:28 - Ultimo aggiornamento Venerdì 11 Dicembre 2015 16:37

---